ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 ottobre 1997 *

Nel procedimento C-55/97 P,

Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS), associazione di diritto belga, con sede a Gand (Belgio),

Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT), società di diritto inglese, con sede a Londra,

rappresentate dagli avv. ti Michel Waelbroeck, Jules Stuyck e Olivier Spletdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 12 dicembre 1996, nella causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. II-2169),

* Lingua processuale: il francese.

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Departement, in qualità di agente, assistita dai signori Richard Plender, QC, e Stephen Morris, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D. A. O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 febbraio 1997, l'Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS) e la società Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT) hanno presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (Racc. pag. II-2169; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 1994, riprodotta nella comunicazione 94/C 271/06 (GU C 271, pag. 5; in prosieguo: la «decisione»), che autorizza, in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato CE, il governo del Regno Unito a concedere un aiuto per l'importo di 61 milioni di UKL alla Hualon Corporation (in prosieguo: la «Hualon»), al fine della creazione di una fabbrica tessile nell'Irlanda del Nord.

2 Ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato, «possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria al comune interesse (...)».

3 In base alle constatazioni effettuate dal Tribunale:

«7. Il 21 dicembre 1992, il governo del Regno Unito notificava alla Commissione un progetto di aiuto a favore della Hualon Corporation (...), un'impresa tessile di recente costituzione, ubicata a Belfast nell'Irlanda del Nord. Detta società dipende dal gruppo Hualon di Taiwan, attivo nel settore delle fibre sintetiche, principalmente della poliammide.

8. L'aiuto progettato, avente un'intensità del 38%, sarebbe ammontato a 61 milioni di UKL, per un investimento complessivo di 157 milioni di UKL.

9. Si prevedeva di realizzare l'investimento in quattro fasi, in un arco di tempo di sette anni, allo scopo di produrre circa 23 000 o 23 500 tonnellate di tessuti rifiniti di poliestere, di poliammide e di misto cotone, nella misura di 140-200 milioni di metri all'anno (...).

10. Con comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 5 ottobre 1993, la convenuta invitava gli Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure previste, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato (comunicazione della Commissione 93/C 269/06, in forza dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti che il Regno Unito ha deciso di concedere all'impresa Hualon Corporation, GU 1993, C 269, pag. 8).

11. Tutte le osservazioni dei terzi interessati e degli Stati membri diversi dal Regno Unito facevano riferimento soprattutto ai problemi di eccesso di capacità produttiva e di stagnazione generalizzata della domanda di tessili nella Comunità.

12. L'Apparel, Knitting & Textiles Alliance (AKT), una società di diritto inglese (private limited company) che, tramite il suo unico membro, vale a dire la British

Apparel & Textile Confederation (BATC), rappresenta l'80% dell'industria dell'abbigliamento e del settore tessile del Regno Unito, presentava le sue osservazioni il 3 settembre 1993. L'Association internationale des utilisateurs de fils de filaments artificiels et synthétiques et de soie naturelle (AIUFFASS), che rappresenta, tramite le sue associazioni membri, il 90% dei produttori europei di filati di fibre artificiali e sintetiche, presentava le sue osservazioni il 21 ottobre 1993.

13. Con decisione 31 maggio 1994, la convenuta autorizzava il progetto, in forza dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, e dell'art. 61, n. 3, dell'accordo SEE (in prosieguo: la "decisione") (...).

14. La decisione precisa che il progetto di aiuto potrebbe costituire oggetto della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, nella misura in cui esso sarà a favore di una regione comunitaria chiaramente in difficoltà, alle prese con gravi problemi di disoccupazione (regione considerata nell'obiettivo n. 1). La regione in questione dovrebbe fruire della creazione di 1 800 posti di lavoro diretti, che corrispondono al 10,8% dei disoccupati nei settori nord e ovest di Belfast, nei quali verrebbe attinta gran parte della manodopera, e all'1,7% del numero complessivo di disoccupati dell'Irlanda del Nord. Oltre a detti posti di lavoro diretti, il progetto dovrebbe comportare indirettamente la creazione di 500 ulteriori posti di lavoro a favore dell'economia locale. Infine, il successo dell'impresa potrebbe esercitare un «effetto di trascinamento» in un'area con grosse difficoltà nell'attirare investimenti (commi ventottesimo-trentunesimo della comunicazione).

15. Esaminando il progetto sotto il profilo dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato, la convenuta dichiara di aver raffrontato gli effetti regionali positivi dell'investimento progettato con i suoi possibili effetti negativi sull'insieme della capacità produttiva e sulla concorrenza (sessantaquattresimo comma). Essa rileva che gli effetti regionali positivi del progetto sovvenzionato, descritti nel punto precedente, sono superiori agli effetti negativi sulle capacità produttive e sulla concorrenza, tenuto conto della probabile evoluzione del contesto economico nel quale si inserirà la nuova capacità della Hualon all'atto dell'immissione sul mercato dei suoi prodotti. Secondo la decisione, la Hualon produrrà tessuti fabbricati in serie e a debole valore aggiunto, in una "nicchia di mercato che verrebbe altrimenti riempita dalle importazioni". Tale produzione avrà luogo "senza peraltro incidere considerevolmente sull'evoluzione delle capacità già esistenti" (cinquantanovesimo comma della comunicazione).

16. Il progetto dovrebbe anche avere "un effetto positivo di inversione di tendenza in relazione al trasferimento dell'industria tessile europea verso paesi terzi con costi di produzione più bassi" (sessantaquattresimo comma). La convenuta ha considerato che, benché possa alterare le condizioni degli scambi all'interno della Comunità europea, l'aiuto non dovrebbe alterarle in una misura contraria al comune interesse (sessantaquattresimo comma). Dopo aver raffrontato gli effetti che il previsto investimento dovrebbe esercitare sulla concorrenza nella Comunità con gli effetti estremamente importanti che esso avrebbe sullo sviluppo economico della regione, la convenuta ha concluso che erano soddisfatte le condizioni di ammissibilità alle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato e all'art. 61, n. 3, dell'accordo SEE (sessantacinquesimo comma)».

Il ricorso dinanzi al Tribunale

4 Il 29 novembre 1994 le ricorrenti hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, mirante all'annullamento della decisione.

5 Con ordinanza 14 settembre 1995 il Tribunale ha ammesso il governo del Regno Unito ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

6 Nei loro ricorsi le ricorrenti hanno sostenuto che la Commissione aveva commesso diversi errori manifesti nella valutazione del numero di posti di lavoro suscettibili di essere creati dall'investimento controverso e dell'effetto di quest'ultimo sugli eccessi di capacità produttiva nel settore considerato (punto 58 della sentenza impugnata).

7 In particolare, per quanto riguarda l'affermazione della Commissione secondo cui la produzione futura della Hualon non pregiudicherebbe le capacità produttive

delle imprese tessili comunitarie e non contribuirebbe ad accrescere gli eccessi di capacità produttiva, le ricorrenti hanno in particolare addebitato alla Commissione di non aver tenuto conto degli effetti dell'investimento controverso nel settore dei prodotti di qualità superiore, nel quale i produttori comunitari, secondo la decisione, si erano specializzati. A tal riguardo, esse, da un lato, hanno contestato l'affermazione della Commissione secondo la quale la Hualon si limiterebbe a produrre tessuti di qualità inferiore (punto 123 della sentenza impugnata) e, dall'altro, hanno addebitato alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che i telai a getto d'aria e a getto d'acqua (quali quelli di cui la Hualon si servirebbe) potevano essere — ed erano effettivamente — utilizzati correntemente ed in maniera redditizia per la fabbricazione di tessuti di qualità superiore, nonché del fatto che la Hualon poteva, di conseguenza, produrre tali tessuti (punti 143 e 144).

La sentenza del Tribunale

8 Il Tribunale ha respinto il ricorso con la motivazione secondo cui le ricorrenti non avevano provato l'esistenza di errori manifesti di valutazione che potessero comportare l'annullamento della decisione.

9 In particolare, per quanto riguarda le censure relative agli effetti dell'investimento controverso nel settore dei prodotti di qualità superiore, il Tribunale ha dichiarato:

«Sulla distinzione tra prodotti di qualità corrente e prodotti di lusso

(...)

95. La decisione precisa che "[l]a produzione [della Hualon] si orienterà esclusivamente verso il segmento inferiore del mercato dei tessili, tessuti fabbricati in serie e a basso valore aggiunto, con una densità fino a 200 g/m^2" (ventunesimo comma della comunicazione). Riferendo le osservazioni del governo del Regno Unito, nella decisione si afferma che si tratterà di tessili "prodotti in serie e a basso costo" (commi undicesimo e sedicesimo dalla comunicazione), che

rientrano in un "segmento del mercato caratterizzato da una concorrenza sui prezzi estremamente aspra" (sedicesimo comma).

96. Per distinguere questa produzione da quella dei produttori della Comunità, la decisione segnala che i produttori comunitari si sono orientati verso "prodotti di alta qualità e meno sensibili al fattore prezzo" (quarantaduesimo comma della comunicazione), in particolare verso "tessuti più serrati, di qualità superiore in quanto al tatto, al drappeggio e alla struttura" (quarantatreesimo comma), vale a dire "prodotti specializzati e con un elevato valore aggiunto" (quarantacinquesimo comma).

97. Ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, i criteri elencati dalla convenuta sono sufficientemente pertinenti per giustificare la sua valutazione. La distinzione fra tessuti di qualità inferiore e tessuti di qualità superiore sembra del resto essere ammessa nel settore di cui trattasi come sufficientemente pertinente per l'analisi del mercato (...).

98. Di conseguenza, non si può addebitare alla convenuta di non aver definito i criteri che distinguono i prodotti di qualità corrente rispetto a quelli di qualità superiore.

(...)

Sulla produzione della Hualon

— Argomenti delle parti

123. Le ricorrenti negano che la Hualon si limiterà a produrre tessuti di qualità inferiore, come è affermato al ventunesimo e al quarantatreesimo commi della comunicazione. Il 13 novembre 1994, il presidente dalla Hualon avrebbe infatti dichiarato, nel corso di un'intervista accordata alla BBC, che la Hualon mirava a produrre tessuti ad alto valore aggiunto.

124. Secondo la convenuta, sostenuta dall'interveniente, detta dichiarazione è stata ufficialmente smentita dalla Hualon.

125. L'interveniente afferma che la Hualon fabbricherà soltanto prodotti a basso valore aggiunto in grande serie.

— Giudizio del Tribunale

126. La decisione impugnata autorizza la concessione di un aiuto destinato all'insediamento di una fabbrica per la produzione di tessuti di qualità inferiore, come da essa previamente definiti (v. supra, punti 95 e 96).

127. La censura si basa sul presupposto che la Hualon non produrrà esclusivamente tessuti di qualità inferiore. Tale presupposto si basa soprattutto su una dichiarazione del presidente della Hualon effettuata dopo la decisione.

128. La mera asserzione che non sarà rispettata una delle condizioni che sono alla base di una decisione di autorizzazione di un aiuto non può mettere in discussione la legittimità di detta decisione. Se l'impresa beneficiaria non dovesse conformarsi alle condizioni dell'autorizzazione, toccherebbe allo Stato membro vigilare sulla corretta esecuzione della decisione e alla Commissione valutare se occorra chiedere il rimborso dell'aiuto (sentenza della Corte 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag. I-493, punto 11).

(...)

Sull'uso dei vari tipi di telai

(...)

148. I rilievi delle ricorrenti, che mirano principalmente a dimostrare come sia comune e redditizio produrre articoli di qualità superiore mediante telai a getto, non inficiano la tesi della convenuta secondo la quale è più redditizio produrre tessuti di qualità inferiore mediante telai a getto, piuttosto che con telai a pinze o a proiettile. Detti argomenti non indeboliscono neanche le considerazioni relative alla tendenza dei produttori comunitari ad abbandonare i prodotti di qualità corrente.

149. Le ricorrenti si limitano inoltre ad affermare la mancanza di chiara correlazione fra il tipo di telaio utilizzato e il tipo di tessuto fabbricato, senza prove a sostegno di tale asserzione. In particolare, esse non contestano né inficiano le spiegazioni tecnico-economiche, relative ai vari telai, figuranti nella relazione della Kurt Salmon Associates prodotta dall'interveniente.

150. Le ricorrenti non hanno dimostrato pertanto che la convenuta avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti considerando che i prodotti di qualità corrente fabbricati con telai a pinze non possono far concorrenza ai prodotti importati provenienti da paesi terzi e fabbricati con telai a getto d'aria o a getto d'acqua a causa delle caratteristiche di questi tipi di telai e basandosi su tale considerazione per analizzare il prevedibile andamento delle condizioni di concorrenza».

L'impugnazione

10 Nel ricorso le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di statuire essa stessa in via definitiva sulla controversia annullando la decisione della Commissione.

11 A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono due motivi, relativi all'erronea interpretazione della decisione e, rispettivamente, alla carenza di motivazione.

Giudizio della Corte

12 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione, con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale del procedimento.

13 Prima di esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12, e ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 39).

Sull'erronea interpretazione della decisione

14 Con il primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, al punto 128 della sentenza impugnata, ha respinto la censura secondo cui non esisteva alcuna garanzia che la Hualon avrebbe prodotto esclusivamente tessuti di qualità inferiore e non sarebbe entrata quindi in concorrenza diretta con le imprese tessili comunitarie nel settore dei tessuti di qualità superiore, per il solo motivo che la circostanza che questa società avrebbe prodotto solo tessuti di qualità inferiore era una condizione alla quale era subordinata l'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione. Ora, secondo le ricorrenti, che fanno riferimento ad una lettera che la Commissione ha loro inviato il 17 gennaio 1997, la decisione non conterrebbe una tale condizione. Il Tribunale avrebbe così proceduto ad un'interpretazione erronea della decisione e, di conseguenza, avrebbe violato il diritto comunitario.

15 A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale ha constatato, al punto 95 della sentenza impugnata, che, in base alla formulazione della decisione, «[l]a produ-

zione [della Hualon] si orienterà esclusivamente verso il segmento inferiore del mercato dei tessili, tessuti fabbricati in serie e a basso valore aggiunto, con una densità fino a 200 g/m^2» (ventunesimo comma della comunicazione). Dai punti 15 e 16 della sentenza impugnata risulta anche che questa circostanza ha costituito un elemento determinante per l'autorizzazione della concessione dell'aiuto controverso da parte della Commissione. Il Tribunale ha quindi giustamente constatato, al punto 126 della sentenza impugnata, che la decisione aveva autorizzato la concessione di un aiuto destinato all'insediamento di una fabbrica per la produzione di tessuti di qualità inferiore.

16 Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il punto 128 della sentenza impugnata non rimette in discussione la portata della decisione, come è stata precisata al punto 126. Infatti, poiché la circostanza che la produzione della Hualon sarà concentrata sul mercato dei tessuti di qualità inferiore ha costituito un elemento determinante dell'autorizzazione da parte della Commissione della concessione dell'aiuto controverso, il Tribunale ha potuto validamente fare l'accostamento con l'ipotesi di «una decisione di autorizzazione di un aiuto» di cui «una delle condizioni che sono alla base» non sarebbe rispettata dall'impresa beneficiaria. In quest'ultima ipotesi, come in quella in cui la produzione della Hualon non corrisponderebbe a quella presa in conto nella motivazione della decisione, spetterebbe allo Stato membro, come è stato precisato al punto 128 della sentenza impugnata, vigilare sulla corretta esecuzione della decisione e alla Commissione valutare se occorra chiedere il rimborso dell'aiuto.

17 Da quanto precede deriva che il Tribunale ha correttamente interpretato la portata della decisione. Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sulla mancanza di motivazione

18 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale non ha sufficientemente motivato il rigetto della loro censura secondo la quale la Commissione non ha accertato se i telai a getto d'aria e a getto d'acqua consentissero sia la fabbricazione di prodotti di bassa qualità sia quella di prodotti di alta qualità.

19 Le ricorrenti fanno presente che esse avevano sostenuto dinanzi al Tribunale, citando diversi esempi, che costituiva prassi molto corrente fabbricare prodotti di qualità superiore su telai a getto, in quanto la scelta dell'attrezzatura dipendeva essenzialmente dalla strategia delle imprese. La Hualon avrebbe quindi in ogni momento la possibilità di indirizzarsi verso la produzione di tessuti di qualità superiore, in modo da potersi porre in concorrenza diretta, in questo settore, con i produttori comunitari. Le ricorrenti ne avevano concluso che non era dimostrato che la produzione futura della Hualon non avrebbe inciso sulle capacità produttive delle imprese tessili comunitarie, come sosteneva la Commissione nella decisione.

20 A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 148 della sentenza impugnata, ha ritenuto che le ricorrenti non avessero inficiato «la tesi della convenuta secondo la quale è più redditizio produrre tessuti di qualità inferiore mediante telai a getto, piuttosto che con telai a pinze o a proiettile» né avessero rimesso in discussione «la tendenza dei produttori comunitari ad abbandonare i prodotti di qualità corrente».

21 Il Tribunale ha constatato, al punto 149 della sentenza impugnata, che le ricorrenti si erano limitate «ad affermare la mancanza di chiara correlazione fra il tipo di telaio utilizzato e il tipo di tessuto fabbricato, senza prove a sostegno» e senza contestare le conclusioni della relazione della Kurt Salmon Associates che confermano pertanto l'analisi della Commissione secondo cui è meno redditizio produrre tessuti di qualità superiore su telai a getto d'acqua o a getto d'aria.

22 Il Tribunale ha concluso, al punto 150 della sentenza impugnata, che «[le] ricorrenti non hanno dimostrato pertanto che la convenuta avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti considerando che i prodotti di qualità corrente fabbricati con telai a pinze non possono far concorrenza ai prodotti importati provenienti da paesi terzi e fabbricati con telai a getto d'aria o a getto d'acqua a causa delle caratteristiche di questi tipi di telai e basandosi su tale considerazione per analizzare il prevedibile andamento delle condizioni di concorrenza».

23 Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale ha risposto alla censura relativa alla possibilità di produrre tessuti di qualità superiore su telai a getto e per la Hualon di porsi, di conseguenza, in concorrenza con le imprese tessili comunitarie in tale settore, ed ha quindi motivato la sua conclusione secondo cui le ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di un errore manifesto di valutazione che inficiasse la tesi della Commissione.

24 Per quanto riguarda il contenuto della motivazione, esso si basa su questioni di fatto che esulano dal sindacato della Corte. Infatti, come è stato ricordato al punto 13 della presente sentenza, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti.

25 Inoltre, come la Corte ha già ripetutamente dichiarato, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere di produzione della prova sono stati rispettati (v., in particolare, ordinanza San Marco/Commissione, già citata, punto 40). Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

26 Il secondo motivo deve, quindi, essere respinto in quanto manifestamente infondato per la parte relativa all'esistenza stessa della motivazione e manifestamente irricevibile per la parte relativa al contenuto della motivazione.

27 Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

28 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Lussemburgo, 6 ottobre 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

L. Sevón